



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2013
(OR. en)**

10157/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0158 (NLE)**

**ECO 100
ENT 145
MI 460
UNECE 12
OC 337**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti UNECE nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico mondiale UNECE sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici mondiali UNECE nn. 2 e 12

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 12.6.2013

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

concernente la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti UNECE nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico mondiale UNECE sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici mondiali UNECE nn. 2 e 12

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio², del 31 gennaio 2000, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici internazionali applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").
- (3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli³ (direttiva quadro), ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione, che istituisce un quadro armonizzato comprendente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali cui devono rispondere tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. Questa direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto requisiti per l'omologazione o in quanto alternativi alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE si sono via via sostituiti alla normativa dell'Unione ai fini dell'omologazione UE dei veicoli.

¹ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

² GU L 35 del 10.02.2000, pag. 12.

³ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

- (4) Tenuto conto dell'esperienza e degli sviluppi tecnici, è necessario adattare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 dell'UNECE e dai regolamenti tecnici internazionali nn. 2 e 12 dell'UNECE. Occorre adottare la proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile.
- (5) È opportuno definire la posizione che l'Unione deve assumere in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo parallelo rispetto alle modifiche da apportare a tali atti dell'UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea deve in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo parallelo, che si riuniranno dal 24 al 28 giugno 2013, è di votare a favore delle modifiche proposte in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica.

Articolo 3

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 1:

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)	ECE/TRANS/WP.29/2013/56
Proposta di rettifica 4 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)	ECE/TRANS/WP.29/2013/61
Proposta di supplemento 15 al regolamento n. 13-H (Freni dei veicoli di categoria M1 e N1)	ECE/TRANS/WP.29/2013/57
Proposta di rettifica 3 alla revisione 2 del regolamento n. 13-H (Freni dei veicoli di categoria M1 e N1)	ECE/TRANS/WP.29/2013/62
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 16 (Cinture di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2013/43
Proposta di rettifica 1 alla revisione 7 del regolamento n. 16 (Cinture di sicurezza), esclusivamente versione francese	ECE/TRANS/WP.29/2013/49
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 29 (Cabine dei veicoli commerciali)	ECE/TRANS/WP.29/2013/44
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 29 (cabine dei veicoli commerciali)	ECE/TRANS/WP.29/2013/45
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini)	ECE/TRANS/WP.29/2013/46
Proposta di rettifica 1 del supplemento 13 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione sui veicoli della categoria L3)	ECE/TRANS/WP.29/2013/18
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 79 (Dispositivo di sterzo)	ECE/TRANS/WP.29/2013/58

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 94 (Urto frontale)	ECE/TRANS/WP.29/2013/47
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 95 (Dispositivi di protezione in caso di urto laterale)	ECE/TRANS/WP.29/2013/48
Proposta di serie di modifiche 04 da apportare al regolamento n. 96 (Emissioni dei motori diesel dei trattori agricoli)	ECE/TRANS/WP.29/2013/51
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 117 (Pneumatici, resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato)	ECE/TRANS/WP.29/2013/55 WP.29-160-08
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 da apportare al progetto di regolamento [n. 130] sui dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)	ECE/TRANS/WP.29/2013/60
Proposta di modifica 5 da apportare alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) e al suo allegato 4 sulla qualità del combustibile reperibile sul mercato	ECE/TRANS/WP.29/2013/52
Proposta di regolamento tecnico internazionale sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile	ECE/TRANS/WP.29/2013/41 ECE/TRANS/WP.29/2013/42 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/17 ECE/TRANS/WP.29/2011/147
Proposta di modifica 3 da apportare al regolamento tecnico internazionale n. 2 (WMTC - ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2013/53 ECE/TRANS/WP.29/2013/54 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/34
Proposta di modifica 1 da apportare al regolamento tecnico internazionale n. 12 (Controlli, spie e indicatori dei veicoli a due ruote)	ECE/TRANS/WP.29/2013/34 ECE/TRANS/WP.29/2013/34/Amend.1 ECE/TRANS/WP.29/2013/34/Amend.1/Corr.1 ECE/TRANS/WP.29/2013/35 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/35